SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1º TORNATA DEL 30 GIUGNO 1879

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ceraolo-Garofalo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CERAOLO-GAROFALO, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per l'approvazione di due contratti di permuta di beni demaniali con altri dei comuni di Forlì e di Patti. (V. Stampato, n° 226-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLE COSTRUZIONI FERROVIARIE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per la costruzione di nuove linee ferroviarie.

Nell'ultima seduta fu condotta la discussione e l'approvazione degli articoli di questa legge, fino al 31 compreso. Però rimasero in sospeso gli articoli 28 e 30.

Ora leggo la nuova formola che fra la Commissione ed il Ministero si sarebbe concordata per i due articoli sospesi.

- a Art. 28 (sospeso). Presso l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e all'immediata dipendenza della medesima vi sarà una Cassa delle strade ferrate garantita dallo Stato, per il servizio dei titoli da emettersi a norma di questo articolo, allo scopo di procurare allo Stato medesimo, alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi i mezzi per soddisfare agli obblighi loro rispettivamente imposti dalla presente legge.
- « I prestiti alle provincie, ai comuni e loro consorzi, saranno fatti dalla Cassa predetta sopra delegazioni degli esattori delle imposte dirette, quali sono stabilite dagli articoli 3 e 7 della legge 27 marzo 1871, n° 131.
- « Le delegazioni non potranno essere in numero maggiore di 75, e ciascuna delegazione non potrà importare un onere maggiore del quinto delle imposte erariali sui terreni e fabbricati per l'anno in cui il prestito verrà contratto.
- « Nel computo del quinto, di cui sopra, sarà incluso l'ammontare delle delegazioni che dallo stesso comune, o dalla stessa provincia, fossero già state rilasciate a norma della predetta legge del 27 marzo 1871, e dell'articolo 17 della legge 27 maggio 1875, n° 2779.

- « I contratti di mutuo fra le provincie, i comuni e loro consorzi e l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti (Cassa delle strade ferrate) andranno esclusivamente soggetti alla tassa fissa.
- « Il ministro del Tesoro è autorizzato a emettere ogni anno ed alienare per mezzo della Cassa predetta tanti titoli fruttiferi 5 per cento, ammortizzabili in 75 anni, quanti occorrano per fare entrare nelle casse dello Stato la somma di 60 milioni, giusta l'articolo 24; e per procurare le somme per prestiti alle provincie, ai comuni e loro consorzi pel pagamento dei concorsi e delle anticipazioni di cui agli articoli 4, 5, 11, 15 e 31.
- « La detta Cassa verrà sottoposta alla sorveglianza diretta del Parlamento, esercitata da una Commissione eletta annualmente, la quale alla fine dell'anno riferirà con analoga relazione.
- « La Cassa delle ferrovie renderà il conto giudiziale di ogni esercizio alla Corte dei conti.
- « Con decreto reale verranno stabilite le norme opportune per il tempo, il modo ed il saggio delle emissioni, per il sorteggio ed il rimborso dei titoli, pel pagamento dei frutti e per tutt'altro riferentesi all'andamento amministrativo della Cassa predetta.
- « Art. 30 (sospeso). I titoli ferroviari saranno inclusi separatamente nel Gran Libro, e godranno dei beneficio del deposito accordato dalla legge del 4 aprile 1856.
- « Le cedole (vaglia o coupons) saranno trimestrali, pagabili nel regno e petranno essere ricevute in pagamento delle imposte dirette. Questo pagamento potrà farsi colle cedole del trimestre in corso e con quelle del trimestre successivo. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, relatore. Ho il dovere di indicare alla Camera le ragioni della nuova dizione degli articoli che rimasero sospesi nell'ultima tornata, cioè il 28 ed il 30. Comincio dal dichiarare, che questa nuova dizione corrisponde nella massima parte ai desiderii di coloro che avevano fatto delle proposte di emendamenti agli articoli stessi.

Ricorderà la Camera, che nell'ultima tornata l'egregio collega Allievi osservava sull'operazione finanziaria, di cui nella presente legge, le seguenti tre cose:

Egli si preoccupava del timore che questi titoli potessero non essere utili e proficui allo Stato e che fosse da adottarsi un'operazione finanziaria migliore; per cui egli, senza legare lo Stato per tutti i 21 anni ai quali il progetto si riferisce, proponeva doversi limitare l'emissione a soli anni cinque. Chiedeva in secondo luogo, che si distinguesse l'emissione dei titoli da parte del Ministero delle finanze, dai mezzi necessari per provvedere ai bi-